



GRUPPO BANCO POPOLARE

GUIDA ALL'ACCORDO

27.06.2013

FONDO DI SOLIDARIETA'

per iscritte e iscritti FISAC CGIL

Gruppo Banco Popolare

Giugno 2013

Applicazione dell'Accordo per l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie ed ordinarie erogate dal "Fondo di Solidarietà" dei dipendenti delle Aziende del Gruppo Banco Popolare del 27 giugno 2013

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE

La riforma “Monti – Fornero” prevede:

PENSIONI VECCHIAIA		
ANNO	UOMINI – età anagrafica anni e mesi	DONNE – età anagrafica anni e mesi
2012	66	62
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi

PENSIONI ANTICIPATE		
ANNO	UOMINI – contribuzione anni e mesi	DONNE – contribuzione anni e mesi
2012	42 e 1 mese	41 e 1 mese
2013	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi
2014	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi
2015	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi
2016	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi
2017	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi
2018	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi
2019	43 e 2 mesi	42 e 2 mesi

I valori 2016 e 2019 sono da confermare sulla base delle effettive rilevazioni ISTAT

Una novità della riforma Fornero, è il metodo di calcolo della pensione: dal 1/01/12 è in vigore il sistema contributivo per tutti e quindi i conteggi saranno pro quota. **Fino al 31/12/11 metodo retributivo** (percentuali calcolate sulle retribuzioni degli ultimi 10 anni) e **dal 1/1/12 metodo contributivo** (accantonamento rivalutabile dei vari contributi annuali, pari al 33% della retribuzione e, alla fine, il montante ottenuto verrà moltiplicato per un coefficiente legato all'età anagrafica).

La legge prevede un disincentivo alla pensione anticipata, attraverso una riduzione percentuale da applicare ai periodi antecedenti al 1/1/2012 (quota retributiva).

La percentuale è commisurata agli anni mancati al compimento del 62° anno di età, pari al 1% per i primi 2 anni e al 2% per anni ulteriori; in caso di frazioni di anno, tali percentuali sono rapportate in dodicesimi.

La pensione non subisce alcuna decurtazione nel caso in cui il requisito sia maturato prima del 31/12/2017 esclusivamente con contribuzione da lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, leva, infortunio, malattia e CIG ordinaria.

Ciò significa che eventuali periodi di contribuzione non compresi nell'elenco, come maternità facoltativa, riscatto laurea o altri periodi, accrediti figurativi per congedi parentali e simili, sono validi per il diritto alla pensione, ma non permettono di evitare la riduzione.

Bisogna anche evidenziare che la parte straordinaria del fondo non è assimilabile ai periodi che permettono di evitare la decurtazione. **Quindi tutti coloro che maturano il diritto prima dei 62 anni ed entrano nel fondo avranno la penalizzazione prima richiamata.**

Non produce invece penalizzazione la parte ordinaria del Fondo (Social Hour e giornate solidarietà).

Tra le possibilità di anticipo della pensione ricordiamo quella per le donne con 57 anni e 35 contributi che, entro il 2015, optino per tutto contributivo. Al raggiungimento del requisito bisogna aggiungere la finestra di un anno.

Per chi aveva 60 anni e 35 anni di contributi nel 2012, è possibile andare in pensione a 64 anni, da indicizzare con la speranza di vita per le pensioni di anzianità (oggi 3 mesi, 7 mesi del 2016).

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A.G.O. (PENSIONABILI)

Destinatari dell'Incentivazione all'Esodo

Il personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici A.G.O. entro il 31.12.2013, e che faccia domanda di risoluzione del proprio rapporto di lavoro entro il 26.07.2013.

Quando l'uscita?

1/09/2013 o se successiva, dal giorno antecedente la maturazione del trattamento pensionistico

Incentivazione economica

Eta' alla data di cessazione del rapp. di lavoro	Mensilità
Inferiore a 60 anni	11 mensilità
Da 60 a 62 anni	10 mensilità
➤ Di 62 anni	9 mensilità

- 2 mensilità, oltre alle spettanti in dase alla tabella, per coloro che non avendo ancora compiuto 62 anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed essendo in possesso di contributi non derivanti da prestazione effettiva di lavoro, risultino effettivamente interessati dalle penalizzazioni previste per la pensione anticipata (ad es. contributi da riscatto laurea o volontari);
- 6 mensilità oltre le 11 spettanti, per le colleghe che si avvalgono, entro la data del 26 luglio 2013, del pensionamento, esclusivamente con i requisiti di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.

FONDO DI SOLIDARIETA' (parte straordinaria)

Il verbale firmato il 27 giugno 2013 ha reso operativa la possibilità di esercitare la domanda di accesso al Fondo di Solidarietà.

Destinatari

Possono aderire alle condizioni dell'accordo coloro che maturano la data per l'accesso alla pensione entro la data del **1/12/2016**.

Sono state previste delle **eccezioni** per chi matura il diritto alla pensione entro la data del **1/12/2018**.

Possono usufruire di tale possibilità:

1. tutto coloro che avevano fatto domanda ai sensi dell'accordo 10/10/2012 (accordo 301) ed erano stati esclusi per la riforma Fornero;
2. chi lavora nei comuni di Roma, Crema, Cremona e Genova;
3. chi usufruisce della 104/92 per se o per l'assistenza di parenti;
4. chi è assente da almeno 6 mesi per malattia documentata

Tutte le uscite sono previste alla data del 1/12/2013.

La domanda andrà compilata e consegnata entro il 26/07/2013.

Incentivi

Sono previste delle mensilità aggiuntive (intese come 1/12 della R.A.L.) quale incentivo per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico A.G.O. entro il 1/12/2016 , nelle seguenti misure:

MENSILITA'	DATA MATURAZ. DIRITTO AGO
5	1/12/2014
4	1/12/2015
3	1/12/2016

Garanzie in caso di modifiche normative e/o legislative.

L'accordo conferma una tradizione di garanzie presente negli accordi passati.

Se entro l'1/12/2013 (data di accesso nel Fondo) dovessero arrivare modifiche peggiorative alla normativa è possibile ritirare la domanda.

Nel caso di una modifica pensionistica peggiorativa tale che, all'uscita del fondo, non si avesse diritto alla pensione, la banca ha l'obbligo della riassunzione fino alla maturazione del diritto, con la salvaguardia della professionalità acquisita, del livello economico, dell'ambito territoriale di lavoro, o con la possibilità alternativa di pagare agli interessati un corrispondente periodo di permesso retribuito

Misura e modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, viene pagato dall'INPS.

E' erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e all'erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi).

L'assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

In caso di premorienza, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

Misura dell'assegno e imposizione fiscale

L'accordo tra ABI e OO.SS. nazionali, firmato l'8 luglio 2011 e precisato il 12 gennaio 2012 dopo la riforma Monti Fornero, prevede **la riduzione dell'assegno netto (solo per la parte retributiva, quella maturata al 31/12/2011) di una percentuale pari al 11% per le retribuzioni lorde superiori a euro 38.000 o al 8% per le retribuzioni lorde pari o inferiori a euro 38.000**. Tale riduzione non si applica se si è già destinatari del sistema cosiddetto misto, applicato a chi nel 1995 non aveva ancora 18 anni di contributi.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico:

- non beneficia della perequazione automatica delle pensioni (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) anche se il blocco previsto dal Governo fosse rimosso.
- non dà diritto agli assegni per il nucleo familiare.

Aspetti particolari di natura fiscale

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, in quanto la somma è percepita al netto dell'IRPEF.

I percettori dell'Assegno Straordinario non possono quindi operare le detrazioni fiscali.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF (ad esempio Il casa), non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc..).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che il percettore dell'Assegno Straordinario, che non goda di redditi personali annui (escluso l'assegno) superiori a € 2.840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro (comunque, *GLI INTERESSI PASSIVI DI UN MUTUO INTESTATO AL SOLO ESODATO NON POSSONO ESSERE DETTRATI DAL CONIUGE CHE NON SIA COINTESTATARIO DEL MUTUO STESSO*).

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.

Ricordiamo infine che, nel caso di possesso di altri redditi e di mancanza delle condizioni per poter andare a carico fiscale di altri contribuenti, la Dichiarazione dei Redditi va presentata a mezzo del Mod. Unico, in quanto non è possibile la presentazione del Mod. 730 (mancando il sostituto d'imposta).

Agevolazioni

L'accordo 27/06/2013 conferma le agevolazioni previste da altri accordi precedenti

“Condizioni finanziarie/bancarie

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ai rapporti bancari, ivi compresi i mutui ed i finanziamenti, intestati ai dipendenti di cui trattasi, continueranno ad essere applicate le stesse condizioni in vigore nelle singole Aziende per il Personale in servizio; al momento dell'effettivo pensionamento dette condizioni verranno parificate tempo per tempo alle condizioni previste per il Personale in quiescenza.

Previdenza complementare

All'atto della cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, ferma restando la facoltà di mantenere l'iscrizione alla forma di previdenza complementare di appartenenza, continua il versamento della contribuzione aziendale alle forme medesime per tutto il periodo di permanenza nel fondo stesso nella medesima misura.

In alternativa alla prosecuzione di tale versamento potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel “Fondo di solidarietà”, attualizzato al tasso dell'1,5 annuo; tale

importo viene erogato a titolo di incentivo all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR;

Assistenza sanitaria integrativa

Al Personale che accederà al Fondo di solidarietà, sarà garantito, per il tempo di permanenza nel Fondo, il proseguimento della copertura sanitaria alle stesse condizioni tempo per tempo in vigore per il Personale in servizio.

Con riferimento agli iscritti alle forme di assistenza sanitaria integrativa della ex BPV-BSGSP, il Personale interessato è equiparato a quello in pensione; il contributo aziendale (pari a quello previsto per il personale in servizio) continuerà ad essere versato per ciascun collaboratore confluito nel Fondo di Solidarietà e per la durata della sua permanenza nel Fondo stesso.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo secondo le regole stabilite dalla rispettiva forma di assistenza sanitaria.

Polizza infortuni extra professionali

Per gli infortuni extra professionali continuerà ad essere riconosciuta a ciascun interessato la polizza vigente presso l'Azienda di appartenenza per la durata della permanenza nel Fondo stesso.

Premio aziendale

Nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro il Premio Aziendale verrà corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati, con riferimento a quanto erogato nel 2013 (erogazione straordinaria/premio aziendale).

Altre agevolazioni

In caso di decesso del lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà le Aziende si impegnano a riconoscere un importo complessivo lordo di Euro 30.000 a favore degli aventi causa, secondo le norme legali vigenti in materia di TFR (artt. 2120, 2122 cc).

Ai lavoratori confluiti nel Fondo di Solidarietà, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, vengono corrisposte le provvidenze per i portatori di handicap secondo le normative vigenti presso l'Azienda di appartenenza.

Qualora le regole aziendali prevedano che il pagamento del premio di fedeltà maturato (per i soli ratei interi maturati entro il 30.6.2013) sia effettuato all'atto del pensionamento, lo stesso sarà anticipato in occasione dell'accesso al Fondo di Solidarietà e ferme restando le richiamate regole, senza l'applicazione delle eventuali previsioni di assorbimento con forme di incentivo.

Applicazione

Le previsioni di cui al presente articolo si intendono valide a condizione che gli interessati:

fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;

mantengano in essere presso una delle Banche del Gruppo Banco Popolare il rapporto di conto corrente sul quale far accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;

non percepiscano redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con le rispettive Aziende per le quali l'art. 11 del D.M. n. 158 del 28 aprile

2000 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente articolo troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.”

Passaggio dal Fondo alla Pensione

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno i percettori dello stesso devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data di decorrenza della pensione. Non è previsto infatti alcun automatismo.

Ricordiamo che è possibile rimanere iscritti al sindacato di categoria per tutto il tempo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Tale volontà si manifesta mediante la compilazione di un apposito riquadro all'atto della presentazione della domanda.

Naturalmente suggeriamo alle colleghe ed ai colleghi di cogliere tale opportunità allo scopo di poter fruire dell'assistenza garantita dal Sindacato in particolare nel campo dei servizi:



patronato INCA-CGIL
www.inca.it

per le pratiche relative alla pensione



CAAF-CGIL

per l'assistenza fiscale

GIORNATE DI SOLIDARIETA' (Parte ordinaria Fondo)

Cosa sono?

Sono giornate di sospensione lavorativa finanziate dalla parte ordinaria del Fondo di Sostegno al Reddito .

Nell'accordo sottoscritto abbiamo previsto l'utilizzo di 54.000 giornate di solidarietà nel nostro Gruppo per l'anno 2013.

Come?

Ci sarà una prima fase volontaria in cui le colleghe e i colleghi potranno scegliere di fruire da 3 a 20 giorni di "solidarietà", anche in modo discontinuo.

Se non si raggiungerà l'obiettivo con la volontarietà, allora, il residuo verrà ripartito in maniera obbligatoria tra i lavoratori che non hanno fatto richiesta volontaria, comunque per massimo 3 giornate cadauno.

Quando?

Le domande vanno presentate entro il 15 luglio. Le giornate potranno essere fruite dal 29 luglio al 29 novembre p.v.

Come?

Compilando l'apposito modulo che andrà inviato, debitamente compilato,

alla Gestione Risorse Umane all'indirizzo mail giorni_solidarieta@bancopopolare.it

al diretto Responsabile e al proprio Gestore del Personale, sempre tramite mail.

Le giornate verranno poi confermate e comunque non andranno a condizionare i piani ferie, banca ore e festività soppresse già programmati.

Qual è la retribuzione/contribuzione in queste giornate?

La contribuzione è piena ed effettiva sulla base di quanto si avrebbe maturato nella normale giornata lavorativa.

La retribuzione è pari al 60% della retribuzione effettiva, (importo giornaliero pari a reddito tabellare annuo lordo/360, per un rapido calcolo il reddito annuo si può ricavare moltiplicando la retribuzione ordinaria mensile come da cedolino x 13) ma con dei massimali mensili, che variano di anno in anno.

Per il 2013 sono:

- € 1107,11 se il reddito mensile lordo è < € 2037,57
- € 1275,53 se il reddito mensile lordo è tra € 2037,57 e € 3221,70
- € 1611,36 se il reddito mensile lordo è > di € 3221,70

Le giornate di solidarietà saranno trattenute dalla busta paga del mese seguente (come per lo sciopero) la loro fruizione. Il riconoscimento del 60% avverrà entro un periodo più lungo, a seguito dei tempi burocratici dell'INPS.

A titolo esemplificativo, indichiamo alcune fasce di R.A.L. e la teorica perdita giornaliera (effettiva sino al raggiungimento del massimale più sopra indicato):

R.A.L.	DIFFERENZA NETTA GIORNALIERA
€ 40.000,00	€ 21,00
€ 70.000,00	€ 35,00
€ 100.000,00	€ 46,00
€ 150.000,00	€ 68,00

FISAC-CGIL